



***DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE***

A Roma Capitale a tutti i comuni del Lazio

Loro indirizzi pec

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2020, n.946 “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio”. NOTA CIRCOLARE

Con deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2020, n.946 la Regione Lazio ha stanziato a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio, complessivamente 15 milioni di euro per la fornitura di buoni spesa per alimenti e medicinali ai nuclei familiari per fare fronte alla emergenza Covid-19. Già con precedente deliberazione del 31 marzo 2020 n. 138 la Giunta Regionale ha provveduto allo stanziamento della somma di euro 19.000.000,00 destinata a far fronte alla emergenza causata dalla epidemia di Covid-19.

La misura regionale accompagna, come in precedenza, quella del decreto legge del 23 novembre 2020, n.154 che stanziava, all'articolo 2, complessivamente a favore dei Comuni ulteriori 400milioni.

Con la presente Circolare, fermo restando l'autonomia Regolamentare del Comune, si intendono dettare indicazioni in linea con l'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2020, n.946 e del 31 marzo 2020 n.138, al fine di facilitare l'attività degli enti locali sia in forma singola che associata.

Al fine di evitare duplicazioni nelle procedure i Comuni possono operare, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e degli appalti, in coerenza con le disposizioni di cui ai comma 4 e 6 dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Il provvedimento del Governo lascia ampia discrezionalità di scelta ai Comuni relativamente all'acquisto dei buoni pasto e alla spendibilità degli stessi, in deroga alle norme del Codice degli appalti: si va dall'acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all'acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.

***DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE***

I Comuni , pertanto:

- possono procedere con le modalità “buono fatto in casa” (in particolare per le piccole realtà);
- possono avviare contatti con i propri fornitori di buoni pasto per l’acquisto di buoni spesa tradizionali di taglio diverso;
- possono usufruire di buoni non cartacei “dematerializzati” (l’intera procedura può essere completata a distanza);
- possono prevedere di far caricare i buoni dalla società fornitrice sulla tessera sanitaria del cittadino che può usarla come un Bancomat presso il negozio

I Comuni possono gestire direttamente tutte le risorse regionali per l’acquisto dei buoni spesa oppure possono avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo Settore.

I Comuni singoli o associati provvedono tempestivamente all’erogazione dei buoni spesa/pacchi alimentari ai beneficiari anche attraverso l’attivazione di accordi con le catene di distribuzione alimentare per il servizio di consegna a domicilio in forza di convenzioni con gli enti del terzo settore per la relativa distribuzione, preferibilmente quelle già in essere nell’ambito dell’attuazione degli interventi di cui alla DGR n.115/2020. E’ fatta salva la possibilità di accordo anche con singoli esercizi di distribuzione e/o produzione alimentare, con fattorie sociali, imprese agricole sociali e empori solidali, ecc. secondo modelli indicati dai soggetti attuatori prediligendo sistemi che assicurino modalità di tracciamento e verifica dell’effettività dell’erogazione e della spesa.

Il buono spesa/pacco alimentare ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana. Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un massimo di 100 €/mese.

Fermo restando il rispetto delle norme relative alla trasparenza, i Comuni individuano le strutture con le quali attivare le procedure per la spesa dei buoni, mediante specifico avviso o tramite bandi aperti senza scadenza.

E’ fatta salva la possibilità di accordo anche con singoli esercizi di distribuzione e/o produzione alimentare, con fattorie sociali, imprese agricole sociali e empori solidali secondo modelli indicati dai soggetti attuatori prediligendo sistemi che assicurino modalità di tracciamento e verifica dell’effettività dell’erogazione e della spesa.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere situati all’interno del territorio comunale. Qualora, in particolare per i Comuni di piccole dimensioni, non si trovino esercizi commerciali disponibili, il Comune è autorizzato a sottoscrivere eventuali convenzioni con gli esercizi dei Comuni limitrofi.

***DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE***

Per quanto concerne le fattorie sociali, le imprese agricole e gli empori solidali gli stessi possono essere esterni al territorio comunale.

I destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che presentano specifica domanda al segretariato sociale territorialmente competente anche per via telefonica o via mail o a seguito di segnalazione ai servizi stessi da parte degli Enti del Terzo Settore.

I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza/domicilio nel Comune/Municipio in cui viene fatta la richiesta;
- b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l'autocertificazione di cui alla successiva lettera d);
- d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
- e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti. I servizi sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie accertano l'esistenza della presa in carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa sulla base dell'autocertificazione di cui al precedente punto d) individuano i beneficiari, assegnano ed erogano secondo le procedure e le modalità stabilite dall'ente erogatore (ad es, regolamento/provvedimento comunale, distrettuale) i buoni spesa/pacchi alimentari e le spese per medicinali fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione.

Occorre precisare che il buono spesa:

dà diritto all'acquisto di soli prodotti alimentari e/o medicinali, compresi quelli in promozione, e non comprende:

- a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
- b) alimenti e prodotti per gli animali;
- c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc)
- d) tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche.
- f) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l'ente non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti e non è cedibile.
- g) comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

**DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE**

La spesa dei medicinali è effettuata direttamente dal beneficiario o attraverso gli enti del terzo settore in convenzione con il comune/distretto sociosanitario che possono provvedere anche alla distribuzione.

Per quanto concerne Roma Capitale, si avvale ai sensi dell'articolo 36 comma 2 della legge regionale n.11 del 2016 dei Municipi per l'erogazione dei buoni spesa/pacchi alimentari e delle spese per medicinali. Tale fattispecie rientra nella gestione di servizi di assistenza economica attinenti lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 35 della medesima legge in capo agli organi di decentramento amministrativo previsti dallo Statuto di Roma Capitale. E' garantita la distribuzione dei buoni spesa/pacchi alimentari attraverso il coinvolgimento anche decentrato del volontariato sociale e degli enti del terzo settore.

Il provvedimento comunale di ripartizione delle risorse deve specificare le modalità di rendicontazione degli Uffici di Piano municipali a Roma Capitale ed è trasmesso per conoscenza alla Direzione regionale Inclusione sociale.

I distretti sociosanitari possono fornire attraverso le strutture dell'Ufficio di Piano l'opportuna assistenza ai singoli comuni sia per quanto concerne le attività di segretariato sociale che di servizio sociale professionale necessarie per l'attuazione delle misure in questione. I comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono delegare il servizio in questione all'Ufficio di Piano del distretto sociosanitario di appartenenza. In questo caso l'Ufficio di Piano certifica in sede di rendicontazione che la spesa per singolo comune corrisponde a quella assegnatagli dal riparto regionale. Non sono consentite compensazioni di spese tra comuni.

Per quanto concerne il regime fiscale, si richiama la Circolare IFEL del 3 aprile 2020. *“Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa – che determina l'obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell' esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione. Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l'opportunità di: a) indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l' esercente e il beneficiario del voucher/buono; b) indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l'impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell'ente. Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l'operazione d'urgenza messa in campo con l'Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia”.*



***DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE***

I Comuni del Lazio e gli Uffici di Piano municipali di Roma Capitale monitorano l'andamento della spesa erogata e ne comunicano l'avanzamento settimanalmente alla Direzione regionale Inclusione sociale, sull'apposita piattaforma messa a disposizione dalla Regione. La rendicontazione delle spese finali dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'emergenza sanitaria, stabilita con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. L'eventuale proroga dello stato di emergenza comporta, in via automatica, lo slittamento della rendicontazione.

La Direzione regionale scrivente sta predisponendo apposito modello di rendicontazione finale che sarà trasmesso ai Comuni, al fine di uniformare la rendicontazione definitiva della spesa

La Direttrice
Ornella Guglielmino



*Il responsabile del procedimento
Giancarlo Massimi
gmassimi@regione.lazio.it*